

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E CYBERSECURITY
SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE N. 5292 DEL 25/06/2026

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, EX ART.21-NOVIES L.241/1990, DELLA DETERMINA 4233 DEL 25/05/2026 AVENTE AD OGGETTO “FORNITURA DEL SERVIZIO GAP ANALISYS MEDIANTE QUALYS – SERVIZIO FORTINET – APN DEDICATO CIG BBC8295F84 CPV72220000-3”

Premesso che con propria determinazione n. 4233 del 25/05/2026 si procedeva ad affidare alla Ditta Fastweb C.F 12878470157 il servizio di Gap Analysis mediante Qualys – servizio Fortinet – APN, impegnando la somma occorrente sul cap. 1847 (cod. P.F. U.(cod. P.F.1.03.02.19.005 del PEG 2026-2028 annualità 2026;

Rilevato che per mero errore materiale la sopra citata determinazione ha seguito un iter procedurale errato, mancando l’indicazione della rilevanza contabile e, di conseguenza, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Dato atto che, per quanto sopra esposto, non si è proceduto ad impegnare la somma occorrente per l’affidamento del servizio in oggetto;

Rilevato altresì, che sia nella premessa che nel dispositivo della determinazione n. 4233 del 25/05/2026 è stata calcolato un importo errato dell’IVA, indicando, per il servizio richiesto, la necessità di impegnare una cifra complessiva di € 32.286,36, anziché la cifra corretta di € 38’283,60 (comprensiva di IVA al 22%);

Ritenuto, pertanto, opportuno, procedere all’annullamento in autotutela della propria determinazione n. 4233 del 25/05/2026 ai sensi l’art. 21 novies della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. ricorrendone i presupposti e di procedere con nuova determinazione dirigenziale

Considerato che:

- Con determina 2959 del 16/04/2025 è stato affidato all’impresa Fastweb S.p.A il servizio di Gap Analysis affinché il processo venisse concluso entro il 31/12/2025.
- Si rende necessario, al fine di redigere in maniera conforme a quanto richiesto dalla direttiva NIS2, procedere alla modifica della precedente Gap Analysis integrandola con ulteriori specifiche che consentano di ottenere un adeguato livello di sicurezza
- Per l’integrazione richiesta è necessario garantire continuità metodologica e coerenza tecnica rispetto al lavoro precedentemente svolto

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui trattasi non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Visto l'art. 50 del d.lgs. 36/2023 il quale, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti possano procedere per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando comunque che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visto l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 ove si definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

Visto quanto disposto all'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e ss.mm.ii ai sensi del quale negli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività è necessario procedere “tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali”;

Verificata l'assenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

Dato atto che:

- E' stata avviata una trattativa diretta su Mepa per l'acquisizione del servizio in oggetto;
- Che la Ditta Fastweb SpA ha presentato un'offerta pari a € 31'380,00 + IVA (€ 38'283,60 (comprensiva di IVA al 22%)) per i seguenti servizi:
 - Rinnovo Qualys fino al 31/12/2026
 - Rinnovo Fortinet fino al 31/12/2026
 - APN dedicato e interconnessione MPLS per 12 mesi a partire dalla data di attivazione

Offerta ritenuta congrua rispetto ai valori di mercato, oltre che idonea a soddisfare le esigenze dell'Ente;

- Che il CPV del servizio è il seguente: 72220000-3
- Che è stato acquisito il CIG: BBC8295F84

Visto quanto disposto dall'articolo 49 del medesimo decreto in materia di rotazione degli affidamenti, con particolare riferimento al comma 4, e rilevato come, nella fattispecie si ritiene opportuno affidare il servizio richiesto all'operatore uscente in quanto le attività richieste costituiscono integrazione e aggiornamento della gap analysis già eseguita, rendendosi necessario garantire continuità metodologica, coerenza tecnica e uniformità dei risultati, non assicurabili mediante il ricorso ad un diverso operatore economico;

Dato atto in ogni caso dell'alto grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale in termini qualitativi, di ottimo livello, nonché in riferimento al rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, nel rispetto della disciplina del singolo rapporto contrattuale e con l'impiego di personale qualificato;

Ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta Fastweb SPA, P.I. 12878470157, con Sede Legale in Piazza Adriano Olivetti, 1 – 20128 Milano (MI) tramite trattativa diretta su MEPA il servizio di integrazione della Gap Analysis e in particolare:

- Rinnovo Qualys fino al 31/12/2026
- Rinnovo Fortinet fino al 31/12/2026
- APN dedicato e interconnessione MPLS per 12 mesi a partire dalla data di attivazione

per un importo pari ad € 31'380,00 + IVA (€ 38'283,60 (comprensiva di IVA al 22%) impegnando la somma occorrente sul cap. 1847 (Missione 1/Programma 08 cod. p.f. U.1.03.02.19.006) del PEG 2026-2028, annualità 2026;

Precisato che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene in questa sede di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Acquisiti:

- la dichiarazione sostitutiva riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010
- il DURC da cui risulta l'adempimento da parte della medesima ditta degli oneri contributivi e previdenziali;

Verificata la disponibilità di cassa, secondo quanto stabilito all'art. 183 c.8 del TUEL;

Visti altresì:

- l'ordinanza del Sindaco n. 213 del 30/06/2025, mediante la quale è stato conferito alla scrivente l'incarico di direzione temporanea del settore "Sistemi informativi" con decorrenza 18.07.2025 e successiva ordinanza n. 380 del 19/12/202 di proroga dell'incarico fino al 30/11/2026;
- la deliberazione G.C. n. 452 del 28/06/2025 di approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente
- il funzionigramma dell'Ente approvato con determinazione del Direttore Generale n. 5180 del 01/07/2025;
- la determinazione dirigenziale 598 del 29/01/2025 con la quale si conferisce l'incarico di Elevata qualificazione (capo II del CCNL 16/11/2022, ex area delle posizioni organizzative) alla dott. Alessandro Antonini per l'ufficio INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E CYBERSECURITY del Settore "Sistemi Informativi";
- la delibera del Consiglio Comunale n. 164 del 29/09/2025 con la quale è approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;

- la delibera del Consiglio Comunale n. 247 del 19/12/2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 248 del 19/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- la delibera della Giunta Comunale n. 1016 del 23/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;
- la deliberazione G.C. n. 44 del 27/01/2026 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e dato atto del rispetto del medesimo;

Visto l'art. 31 dell'allegato II14 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in materia di Direzione dei lavori ed esecuzione dei contratti, ai sensi del quale nell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture, fatta eccezione per i contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP;

Vista e conservata agli atti d'ufficio la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 36/2023 dal citato Dr. Antonni circa l'assenza in capo allo stesso di conflitti di interesse nella procedura in oggetto;

Dato atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento nonché i dipendenti che hanno partecipato alla connessa attività procedimentale non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo agli stessi, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Visto l'articolo 191 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e recante nello specifico "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";

Visto quanto prescritto dalla disciplina introdotta dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che si provvederà alla comunicazione ex art. 191, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali, alla ditta affidataria;

Visto l'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, e visto altresì il comma 7 del citato Decreto che prevede che gli atti dirigenziali d'impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 183 c.7 del citato D.lgs 267/2000 che prevede che gli atti dirigenziali d'impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA

1. **di annullare** in autotutela, ai sensi dell'art. 21-novies della L. 241/1990, n. 4233 del 25/05/2026 per le motivazioni descritte in narrativa e qui interamente richiamate e contestualmente procedere con nuova determinazione dirigenziale;
2. Di **affidare**, affidare alla ditta Fastweb SPA, P.I. 12878470157, con Sede Legale in Piazza Adriano Olivetti, 1 – 20128 Milano (MI) tramite trattativa diretta su MEPA il servizio di integrazione della Gap Analysis e in particolare:
 - Rinnovo Qualys fino al 31/12/2026
 - Rinnovo Fortinet fino al 31/12/2026
 - APN dedicato e interconnessione MPLS per 12 mesi a partire dalla data di attivazioneper un importo pari ad € 31'380,00 + IVA (€ 38'283,60 (comprensiva di IVA al 22%) impegnando la somma occorrente sul cap. 1847 (Missione 1/Programma 08 cod. p.f. U.1.03.02.19.006) del PEG 2026-2028, annualità 2026;
3. di **dare atto** che il RUP della presente procedura è il Dr. Alessandro Antonini, Resp.le U. Infrastrutture Informatiche;
4. di **dare atto** che è stata verificata la disponibilità di cassa secondo quanto stabilito dall'art. 183 c.8 del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di **trasmettere** ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il presente atto all'Unità Org.va Ragioneria affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini della sua esecutività;
6. di **pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Livorno per la durata di 15 giorni.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

Michela Casarosa / ArubaPEC S.p.A.